

Proponente: DG.A
Proposta: 2025/678

del 30/04/2025



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 711

del 30/04/2025

DIREZIONE GENERALE

Dirigente: MATTIOLI Dott.ssa Francesca

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DIRIGENZIALE – UNITA' DI PROGETTO "UNITA' SPECIALE PER IL PNRR" CON ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO A CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 110 – D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I., IN ATTUAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DA DELIBERAZIONI DI G.C. N. 62 E 63 DEL 31.03.2025.

LA DIRETTRICE GENERALE

Vista la Deliberazione G.C. n. 62 di I.D. del 31.03.2025, dichiarata immediatamente esecutiva avente ad oggetto "INTEGRAZIONE E MODIFICHE ALLA MACRO STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE PER L'ISTITUZIONE DI UNA UNITA DI PROGETTO DENOMINATA "UNITA SPECIALE PER IL PNRR" che ai punti 3, 4, 5 e 6 del dispositivo testualmente recita:

- "3. di modificare altresì la Macro struttura organizzativa dell'Ente prevedendo l'istituzione, con decorrenza 1/5/2025, di una Unità di Progetto denominata "Unità speciale per il PNRR" con il compito di fronteggiare la gestione tecnica, gli adempimenti, l'attuazione delle procedure gestionali, di erogazione, di monitoraggio, controllo e rendicontazione dei progetti PNRR, in sinergia con i Servizi dell'Area Rigenerazione Urbana e Infrastrutture sostenibili, posta all'interno di tale Area, dando atto che la stessa avrà durata fino al 31/12/2026 ai sensi dell'art. 8 co. 1 del D.L. 13 del 24/02/2023 salvo eventuale proroga disposta dalla normativa;*
- 4. di collocare detta Unità di Progetto all'interno dell'Area Rigenerazione Urbana e Infrastrutture sostenibili;*
- 5. di dare atto che detta Unità di Progetto avrà durata fino al 31/12/2026 ai sensi dell'art. 8 co. 1 del D.L. 13 del 24/02/2023 salvo eventuale proroga disposta dalla normativa;*
- 6. di dare mandato alla Direttrice generale di procedere con propria determinazione alla definizione dell'organizzazione dell'Unità di progetto ed al Dirigente del Servizio Risorse umane e organizzazione, di procedere con proprio provvedimento all'assegnazione funzionale - anche temporalmente definita - di figure professionali collocate, eventualmente in altre strutture dell'ente, necessarie al funzionamento della medesima Unità, che risponderanno direttamente e funzionalmente al Dirigente della stessa;"*

Considerato che, come previsto dalla suddetta Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 31.03.2025 occorre procedere alla definizione dell'organizzazione dell'Unità di progetto in relazione alle seguenti funzioni principali come segue:

- gestione degli adempimenti e delle procedure gestionali, di erogazione, di monitoraggio, controllo e rendicontazione dei progetti PNRR, in sinergia con i Servizi dell'Area Rigenerazione Urbana e Infrastrutture sostenibili;
- presidio tecnico-gestionale a supporto della Direzione dell'Area Rigenerazione Urbana e Infrastrutture sostenibili per il coordinamento e la supervisione generale dei progetti e degli interventi finanziari con risorse PNRR, ivi incluso lo svolgimento del ruolo di RUP, ove necessario;
- coordinamento della Cabina di regia costituita presso il Comune di Reggio Emilia (DD. n. 141 del 13/01/2025) per il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti PNRR;
- supporto alle procedure di affidamento dei servizi e dei lavori funzionali all'attuazione dei progetti PNRR;
- presidio delle fasi di realizzazione delle opere e dei lavori;
- coordinamento, integrazione e collaborazione con gli altri Servizi nella gestione ed utilizzo di finanziamenti nazionali e sovranazionali di lavori ed opere pubbliche, di notevole complessità;

Vista e richiamata integralmente la predetta Deliberazione di G.C. n. 63 di I.D. del 31.03.2025, dove si deliberava, tra l'altro:

- "1. di approvare il Piano Integrato di Attività e organizzazione 2025/2027 e relativi allegati come da allegato "A" parte integrante della presente deliberazione secondo la struttura evidenziata in premessa;
...omissis...*
- 3. di confermare, a valere per l'anno 2025, effettuata la ricognizione annuale ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 33 del Decreto Legislativo n. 165/2001 (rif. Deliberazione di G.C. n. 306 del 14/12/2023), così come sostituito dall'art. 16 della Legge di stabilità n. 183/2011, che il Comune di Reggio Emilia, allo stato attuale, non presenta situazioni di soprannumero in Dotazione organica, né situazioni di eccedenza alcuna di personale sia in relazione ad esigenze funzionali che finanziarie e che in corso di esercizio 2025 si provvederà a monitorare il mantenimento di tale condizione in relazione a tutti i vincoli normativi ed in caso di modificazioni significative delle proprie condizioni si provvederà a rivedere la presente dichiarazione;
...omissis...*
- 12. di conferire mandato alla Direttrice Generale di governare il processo di reclutamento del personale dirigenziale, assumendone se necessario la responsabilità del procedimento e di provvedere al piano di assegnazione delle professionalità reclutate con profilo dirigenziale, sulla*

base di quanto autorizzato nel presente Piano dei Fabbisogni;”

Visto quanto indicato alla “SEZIONE 3 – ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO” del PIAO 2025-2027 della sopracitata Deliberazione di G.C. n. 63 del 31.03.2025, e precisamente quanto riportato al capitolo “3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale” in relazione alla normativa in materia di spesa di personale;

Richiamato altresì il paragrafo “**Reclutamento di personale a tempo determinato**” del medesimo capitolo “3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale”, dove è dato leggere:

“Il quadro occupazionale dell’ente (andamento sostenuto delle cessazioni e reclutamento rallentato) spinge a dover autorizzare il ricorso alle assunzioni a tempo determinato anche per il 2025 al fine di garantire da una parte la gestione dei servizi e dall’altra il rispetto delle scadenze, o per far fronte alle ragioni d’urgenza ed assoluta necessità che si dovessero rendere necessarie, effettuandole comunque nei limiti normativi legati alla spesa autorizzata nel presente piano, e della “sostenibilità finanziaria” delle stesse.

Limitatamente alle assunzioni a tempo determinato strettamente necessarie a garantire l’ordinario funzionamento dei servizi, si valuta opportuno - come già previsto nel precedente Piano triennale dei fabbisogni - contemperando l’esigenza del contenimento della spesa per la tipologia di lavoro flessibile con la necessità di ricorrere in parte a forme di lavoro flessibile in relazione all’assenza all’interno dell’Amministrazione di personale quantitativamente sufficiente a garantire le ordinarie funzionalità o per affrontare situazioni straordinarie e temporanee – autorizzare per l’anno 2025 i competenti uffici a realizzare:

- *nuove assunzioni/proroghe a tempo determinato necessarie ai fini sostitutivi o per esigenze temporanee/eccezionali dei diversi servizi dell’Amministrazione, principalmente connesse ai servizi sociali, scolastico-educativi, al cittadino, istituzionali, di “governance”, previste da leggi speciali (TUEL 267/2000) e/o per far fronte ad esigenze straordinarie o progettuali emergenti non previste dal presente piano utili a non compromettere la funzionalità dei servizi od il rispetto delle scadenze da parte delle singole strutture, tenuto conto anche dei risparmi generati dai dimissionari, coerentemente con i parametri di contenimento della spesa di personale;*
- *media del triennio 2011-2013;*
- *tetto della spesa per lavoro flessibile entro l’analoga voce di spesa 2009 (al netto delle “deroghe”, delle categorie escluse, dei finanziamenti esterni, ecc.);*
- *sostenibilità finanziaria;*

...omissis...

Richiamato, inoltre, quanto indicato nella proposta di D.G.C. n. 398 del 26/03/2025, al fine di rafforzare la capacità dell’ente di attuazione e gestione dei progetti PNRR, si ritiene altresì opportuno autorizzare l’assunzione a tempo determinato ex art. 110 co. 1 del TUEL di una figura dirigenziale di presidio dei progetti PNRR, avvalendosi della facoltà accordata dall’art. 8 co. 1 del DL 13/2023 convertito in Legge n. 41 del 21 aprile 2023 che testualmente recita: «Al fine di consentire agli enti locali di fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR e, in particolare, di garantire l’attuazione delle procedure di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse del medesimo Piano ad essi assegnati, fino al 31 dicembre 2026, la percentuale di cui all’articolo 110, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è elevata al 50 per cento, limitatamente agli enti locali incaricati dell’attuazione di interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR». ”;

Richiamato quanto previsto a tal proposito al paragrafo “**ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110 DEL TUEL**” del citato capitolo “3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale”, e precisamente:

“

ANNUALITA' di autorizzazione	NUMERO	PROFILO PROFESSIONALE	MODALITA' DI COPERTURA	DECORRENZA prevista	AREA
[...]					
2025	1	DIRIGENTE EX ART. 110 CO. 1 AMBI-TO PNRR**	Selezione pubblica	01/07/2025	DIR
[...]					

***non rilevante ai fini del calcolo del limite di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010*

...omissis..."

Richiamati:

- l'art 40 *Procedure comparative* del vigente Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi SEZ. B:
"....omissis...
possono essere indette procedure comparative semplificate per l'individuazione del candidato migliore. Le singole procedure devono prevedere la composizione delle Commissioni, gli specifici requisiti richiesti e le metodologie per l'individuazione del candidato, tra cui possono essere previste: la valutazione delle domande e dei curriculum allegati, anche al fine di addivenire ad una prima scrematura delle candidature pervenute; la comparazione tra curricula, il colloquio motivazionale o su specifici argomenti, l'eventuale creazione di una "rosa" di candidati da sottoporre al Sindaco per la scelta finale del candidato.

- l'Art. 43 - Particolari tipologie di contratti a tempo determinato del vigente Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi SEZ. B:
comma 1: *Possono essere ricoperti mediante contratti a tempo determinato (di cui all'art. 110 - 1° comma del Decreto Legislativo n. 267/2000) i posti di qualifica dirigenziale, previsti all'interno della dotazione organica, nonché quelli relativi ai componenti degli eventuali Uffici di staff previsti dall'articolo 90 del Decreto Legislativo n. 267/2000. Per il perseguimento di specifici obiettivi o per lo svolgimento di determinati compiti, possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i Dirigenti e le alte specializzazioni (di cui all'art. 110 - 2° comma del Decreto Legislativo n. 267/2000), in misura non superiore al 5% della dotazione organica della dirigenza e della categoria direttiva;*
comma 3: *L'Amministrazione può stipulare contratti dirigenziali a tempo determinato anche con personale già alle proprie dipendenze, in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento per l'accesso alla Dirigenza. In tale ipotesi, i funzionari dipendenti dell'Ente, a decorrere dalla data di decorrenza del contratto dirigenziale a tempo determinato e sino alla scadenza dello stesso, vengono collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio;*
comma 4: *I contratti a tempo determinato di qualifica dirigenziale per la copertura di posti vacanti di Dotazione Organica, stipulati con soggetti interni e/o esterni all'Ente non possono comunque superare i contingenti soggettivi massimi previsti dalle disposizioni legislative nel tempo vigenti, anche riferiti alle diverse tipologie di Enti e/o soggetti interessati. Il numero derivante dall'applicazione delle percentuali previste per legge, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a 5, o all'unità superiore se esso è uguale o superiore a 5;*
comma 5: *La stipulazione di contratti a tempo determinato di qualifica dirigenziale avviene previa esperimento di procedure selettive o comparative pubbliche, come disciplinate dal presente Regolamento;*
comma 7: *I contratti di cui all'art.110 comma 1 del Dlgs 267/2000 conferiti su posizioni dirigenziali a contenuto tecnico-professionale non possono avere durata inferiore a 3 anni e non superiore a 5;*
comma 8: *I contratti di cui all'art. 110 del Dlgs 267/2000 conferiti su posizioni dirigenziali funzionali alla collaborazione diretta al processo di formazione dell'indirizzo politico (Dirigente responsabile di Strutture di policy, Dirigente di Staff, incarichi dirigenziali "extra dotazione organica" ex art. 110 Dlgs 267/2000 – co.2), nonché i contratti su posizioni di alta specializzazione e i contratti di cui all'art. 90 del Dlgs 267/2000 hanno durata non superiore al mandato elettivo del Sindaco che li ha conferiti, ovvero 30 giorni dalla data di proclamazione degli eletti;*
comma 9: *La stipulazione dei contratti avviene previa verifica del possesso dei titoli e requisiti previsti per l'accesso alla qualifica da ricoprire, previsti dal presente Regolamento.*

Considerato:

- che il Cons. di Stato, sez. V con sentenza del 29/05/2017 n. 2526 ha chiarito che la procedura selettiva ex art. 110, comma 1, del TUEL "... non consiste in una selezione comparativa di candidati svolta sulla base dei titoli o prove di finalizzate a saggiarne il grado di preparazione e capacità, da valutare (gli uni e le altre) attraverso criteri predeterminati, attraverso una valutazione poi espressa in una graduatoria finale recante i giudizi attribuiti a tutti i concorrenti ammessi, essendo piuttosto finalizzata ad accertare tra coloro che hanno presentato domanda quale sia il profilo professionale maggiormente rispondente alle esigenze di copertura dall'esterno dell'incarico dirigenziale";

- che il Cons. di Stato, sez. V con sentenza del 10/09/2018 n. 5298 ha specificato che dette procedure hanno natura "meramente idoneativa", avendo il triplice carattere di temporaneità, specialità e fiduciarità, così da intendersi come selettiva ma non concorsuale;
- che il Cons. di Stato, sez. V, con sentenza del 03/05/2019, n. 2867, ha ribadito che non è necessario adottare una graduatoria finale nelle procedure ex art. 110, comma 1, TUEL essendo *"assente una procedura di valutazione assoluta, attraverso prove scritte ed orali, della capacità dei candidati, ed essendo invece prevista una procedura comparativa fondata sulla valutazione dei soli titoli posseduti dai candidati e su di un colloquio, volto evidentemente ad apprezzare, in funzione della fiduciarità dell'incarico da caricare, le capacità in concreto del candidato in relazione alle funzioni da svolgere, risultando del tutto irrilevante – ai fini della configurazione come effettiva procedura concorsuale – la predisposizione di una graduatoria degli idonei"*;
- che il TAR Molise, nella sentenza del 11/01/2024, n.4, in riferimento alla procedura per individuare il soggetto a cui conferire tale tipologia di incarico chiarisce come essa *"difetta in radice dei requisiti del concorso ed è connotata dal carattere fiduciario della scelta da parte del Sindaco, operata nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei sulla base dei requisiti di professionalità"*; confermando un noto orientamento (cfr., inoltre, Cassazione Civile, sez. lav., sent. 13 gennaio 2014, n. 478; sez. lav., sent. 19 marzo 2015, n. 5516; Cassazione Civile, Sez. Un., sent. 4 settembre 2018, n. 21600);

Considerato ulteriormente quanto chiarito in via interpretativa dalla giurisprudenza nel merito degli elementi distintivi ed essenziali delle due forme giuridiche di assunzione previste rispettivamente dall'art.110 comma 1 TUEL e 110 comma 2 TUEL e conseguentemente anche in ordine alla apposizione del termine sui rispettivi contratti, poiché come chiarisce l'Ordinanza Cass. Sez. L. Num. 12837/2024:

- *l'art. 110 del TUEL prevede al primo comma una tipologia di assunzione (dirigenziale o di alta specializzazione) sostitutiva di un'assunzione a tempo indeterminato, per un posto "di ruolo", cioè per una posizione che l'amministrazione ritiene strettamente necessaria per la conduzione degli ordinari servizi dell'ente. Di conseguenza i dirigenti/responsabili a tempo determinato delle strutture di massima dimensione dell'organigramma dell'ente non possono che essere assunti ai sensi del comma 1, utilizzabile per il conferimento di incarichi dirigenziali o di funzioni dirigenziali aventi ad oggetto funzioni stabili dell'ente, ossia funzioni fondamentali, delegate o attribuite, per l'esercizio delle quali si richiede la preventiva formazione e costituzione di un ben definito nesso di immedesimazione organica, necessario per formare la volontà dell'ente e riferirla al suo esterno.*
- *Le assunzioni di cui al comma 2 (che possono essere egualmente dirigenziali o di alta specializzazione), essendo previste al di fuori della ordinaria dotazione organica dell'ente, presuppongono un'esigenza straordinaria che non necessariamente deve essere prevista nella dotazione Si tratta, dunque, di assunzioni che si caratterizzano per la natura specialistica, settoriale, temporanea ed eccezionale delle attività affidate e non hanno ad oggetto funzioni ordinarie, di direzione di struttura e di gestione, tipiche, invece, dei profili di dirigente o di posizione organizzativa;*
- *quanto alla durata, vengono in rilievo non solo il comma 3 dell'art. 110 TUEL (i contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco o del Presidente della provincia in carica) ma anche, per taluni aspetti, il comma 6 dell'art. 19 TUIPI ("la durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni")."*
- *"...i rapporti a tempo determinato instaurati ai sensi del richiamato art. 110 TUEL assoggettati alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 165/2001, tranne che negli aspetti espressamente disciplinati dalla norma speciale o per quelli incompatibili con la natura temporanea del rapporto (Cass. n. 5516/2015), con riguardo all'incarico dirigenziale è stato affermato che la disciplina statale, pur non avendo una disposizione del tutto sovrapponibile, integra quella degli enti locali: la prima, con la predeterminazione della durata minima dell'incarico, è volta ad evitare il conferimento di incarichi troppo brevi e a consentire al dirigente di esercitare il mandato per un tempo sufficiente a esprimere le sue capacità e a conseguire i risultati per i quali l'incarico gli è stato affidato; la seconda ha la funzione di fornire al Sindaco uno strumento per affidare incarichi di rilievo, anche al di fuori di un rapporto di dipendenza stabile e oltre le dotazioni organiche, e di garantire la collaborazione del dirigente o dello specialista incaricato per tutto il periodo del mandato del Sindaco, fermo restando il rispetto del suddetto termine minimo nell'ipotesi di cessazione di tale mandato (v. Cass. 13 gennaio 2014, n. 478 secondo cui, in tema di affidamento, negli enti locali, di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione si applica l'art. 19 TUIPI secondo cui la durata di tali incarichi non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque).*

Rilevato in ordine al concetto di “stretta collaborazione” che, come chiarito dalla giurisprudenza, ciò che rileva non è tanto la collocazione della posizione nella struttura ma la diretta rispondenza ed afferenza al processo di formazione dell’indirizzo politico, specificando ulteriormente che anche i dirigenti/responsabili a tempo determinato delle strutture di massima dimensione dell’organigramma dell’ente non possono che essere assunti ai sensi del comma 1 del art. 110 del Tuel, perché destinati all’attuazione dell’indirizzo politico:

«... per quanto non abbia natura concorsuale in senso stretto, è tuttavia[la procedura] comunque basata sull’apprezzamento oggettivo, ed eventualmente anche comparativo, delle qualità professionali e del merito», evitando, quindi, che l’affidamento di un incarico volto all’attuazione dell’indirizzo politico, e non alla sua formazione, «possa avvenire in base ad una mera valutazione soggettiva di consentaneità politica e personale fra nominante e nominato» (CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 34/2010).

Tenuto conto inoltre che come previsto dalla Delibrazione G.C. n. 63 del 31.03.2025 occorre pertanto attivare la procedura per il conferimento di 1 Incarico Dirigenziale – Posizione Dirigenziale: RESPONSABILE UNITA’ DI PROGETTO “UNITA’ SPECIALE PER IL PNRR” ex art. 110 comma 1 del TUEL;

Rilevato, infine, che:

- l’art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che: *tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato;*
- la Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei Conti ha confermato che «la locuzione “non rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione”, contenuta nel comma 6 dell’art. 19 più volte citato, deve intendersi riferita ai soli ruoli dirigenziali. Compiuta tale verifica con esiti negativi, l’Amministrazione, nell’esercizio del suo potere discrezionale, può ricercare la persona di particolare e comprovata qualificazione professionale al di fuori dei propri ruoli dirigenziali, nel rispetto delle condizioni e dei limiti percentuali ivi previsti» (SCCLEG/4/2022/PREV). La Sezione infatti, in linea con i numerosi precedenti, osserva che «il conferimento degli incarichi a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale è ammesso “solo nell’ipotesi in cui tale qualificazione non sia rinvenibile nell’ambito del personale dirigenziale dell’amministrazione; con ciò rinforzando i requisiti di professionalità già richiesti dalla precedente normativa, con la specificazione che deve trattarsi di competenze non rinvenibili nei ruoli dell’amministrazione, presupposto, quest’ultimo, in assenza del quale l’incarico non può essere conferito. La non rinvenibilità nei ruoli dell’amministrazione deve, per converso, essere apprezzata oggettivamente, coerentemente con la ratio della norma, che, secondo consolidata e conforme giurisprudenza di questa Sezione, deve intendersi, per un verso, tesa a limitare il ricorso a contratti al di fuori dei ruoli dirigenziali in ossequio a ragioni di contenimento della spesa pubblica, nonché di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, per altro verso, a non mortificare le aspettative dei dirigenti interni che aspirino a ricoprire quel posto”;

Dato atto che:

- con Determina del Direttore Generale n. 656 del 18.04.2025 è stata attivata apposita procedura interna di interpello al fine di verificare la presenza tra il personale dirigenziale dell’Ente di eventuali disponibilità al conferimento dell’incarico dirigenziale relativo alla posizione sopraindicata e di cui alla Deliberazione di G.C. n. 63/2025, a far data dal 01/05/2025;
- entro la data del 27.04.2025, data individuata quale termine ultimo per la presentazione delle eventuali disponibilità al conferimento dell’incarico di che trattasi, non è pervenuta alcuna segnalazione da parte dei Dirigenti a tempo indeterminato informati di tale procedura;

- entro la suddetta data si è chiusa la procedura, senza la manifestazione di disponibilità da parte di Dirigenti a tempo indeterminato dell'Ente;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'indizione di 1 Avviso di Selezione Pubblica per l'assunzione a tempo determinato ex art. 110 – comma 1 del TUEL di una figura dirigenziale - RESPONSABILE UNITA' DI PROGETTO "UNITA' SPECIALE PER IL PNRR, così come autorizzata con deliberazione della G.C. n. 63/2025, prevedendo la data del 31.12.2026, quale scadenza del contratto di lavoro, ai sensi dell'art. 8 co. 1 del D.L. n. 13 del 04/02/2023 convertito con L. 41/2023, salvo eventuale proroga disposta dalla normativa;

Visto, in termini generali, il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi" Approvato con Delibera di G.C. n. 9 del 25.01.2024, aggiornato con Delibera di G.C. n. 156 del 12.07.2024 e n. 237 del 21.11.2024, ed in particolare:

- gli artt. 5 "*Requisiti generali per l'accesso*" e 6 "*Titoli culturali e professionali*" l'art. 12 "*Contenuti del bando*" Sezione B) L'accesso, che prevede tra l'altro:
"*...che il Bando deve contenere, oltre a quanto stabilito in termini generali dal Regolamento, la specifica normativa applicabile al procedimento di specie, i contenuti speciali quali ad esempio i requisiti professionali e culturali per l'accesso, le particolari tipologie di prove...*";
- l'art. 40 "*Procedure comparative*" citato nelle premesse dell'atto;

Ritenuto, pertanto, **opportuno prevedere**:

- che nell'Avviso siano definiti gli specifici requisiti di partecipazione richiesti, nonchè le metodologie per l'individuazione del candidato;
- che la Commissioni sia nominata dalla Direttrice Generale, che ha la responsabilità complessiva della procedura selettiva;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'incarico attribuito quale Direttrice Generale del Comune di Reggio Emilia alla Dott.ssa Francesca Mattioli dal Sindaco Marco Massari (P.G. n. 28642 del 31/01/2025) a decorrere dal 31.01.2025 sino al 20.06.2029;

DETERMINA

1. di indire, per tutte le motivazioni di cui in premessa, l'Avviso di Selezione Pubblica per l'assunzione a tempo determinato ex art. 110 – comma 1 del TUEL di una figura dirigenziale – *Posizione: RESPONSABILE UNITA' DI PROGETTO "UNITA' SPECIALE PER IL PNRR* così come autorizzata con atto della G.C. n. 63/2025, prevedendo la data del 31.12.2026, quale scadenza del contratto di lavoro, ai sensi dell'art. 8 co. 1 del D.L. n. 13 del 04/02/2023 convertito con L. 41/2023, salvo eventuale proroga disposta dalla normativa approvando contestualmente il relativo avviso che costituisce "lex specialis" della procedura Selettiva di stabilire per tale procedura in 15 giorni la pubblicazione degli Avvisi di cui sopra.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.

LA DIRETTRICE GENERALE
(Dr.ssa Francesca Mattioli)